

I diritti fondamentali dei bambini

di *Luigi Ferrajoli**

1. Un diritto minore

Nella nostra tradizione giuridica, diritti fondamentali e bambini sono stati per lungo tempo termini irrelati, l'uno estraneo all'altro. I bambini, essendo privi di capacità d'agire, sono stati a lungo trattati, e prima ancora pensati, assai più come oggetto di diritto che come soggetti di diritti; o, quanto meno, come soggetti di diritti patrimoniali ben più che di diritti fondamentali. D'altro canto, il diritto dei minori è sempre stato concepito come un diritto a sua volta minore, estraneo all'orizzonte teorico del giurista e scarsamente compatibile con le levigate forme giuridiche del diritto degli adulti. Ancora fino a tempi relativamente recenti, esso si è interessato ai bambini e agli adolescenti – per il tramite di riformatori, tribunali minorili e orfanatrofi – solamente per i problemi di polizia o di assistenza caritatevole sollevati dalla loro devianza o dal loro abbandono, mantenendo un carattere al tempo stesso paternalistico e repressivo.

Alle origini di questa esclusione dei bambini dall'orizzonte del diritto c'è un paradosso, legato alla rigida separazione tra sfera pubblica e sfera privata prodottasi alle origini del diritto moderno con l'affermazione delle libertà individuali e dell'invulnerabilità del domicilio. Grazie a questa separazione, nel vecchio stato liberale e nella nostra cultura civilistica i diritti di libertà degli individui maschi e adulti si sono affermati come immunità dall'interferenza del diritto nella loro sfera privata, alla quale sono a lungo appartenuti, insieme al patrimonio, anche la famiglia e la casa; insieme ai beni e al domicilio inviolabile, anche la patria potestà sulle donne e sui bambini. Nella so-

* Professore di Filosofia del diritto, Università di Roma Tre, Roma.

cietà paleo-liberale il mondo domestico, non diversamente dalla fabbrica, si è così venuto a configurare come una società “naturale”, entro la quale i minori, al pari delle donne, sono stati sottratti al diritto e sottoposti al potere assoluto – paterno e coniugale – che dei diritti di libertà del padre-padrone è stato concepito come un corollario. Fu così che il passaggio dalla società feudale e contadina alla società borghese, cittadina e liberale segnò una restrizione dei diritti e del potere delle donne, estromesse dal diritto e dalla sfera pubblica e consegnate alla sfera privata e all’invulnerabilità della casa, identificate a loro volta con la sfera privata e con la casa dei loro padri e mariti¹. Ancor peggiore è stata, nel primo stato liberale, la condizione dei minori. Ernesto Garcia Mendez ha ricordato che ancora nel 1875, negli Stati Uniti, il solo fondamento giuridico cui si poté far ricorso per sottrarre una bambina ai maltrattamenti in famiglia fu trovato nelle norme sulla protezione degli animali². E in Italia, fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975, il padre era dotato di un vero potere penale nei confronti dei figli³.

Si spiega in questo modo lo scarso spazio che hanno avuto i diritti dei bambini nel nostro ordinamento e, di riflesso, nel nostro immaginario giuridico. Ancor oggi del resto, pur dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, la casa e la famiglia vengono concepite come sfere naturali, luogo non tanto del diritto quanto piuttosto dell’etica e della religione. La famiglia, afferma tuttora l’art. 29 della Costituzione italiana, oltre tutto con una palese contraddizione in termini, è una “società naturale fondata sul matrimonio”. E l’art. 147 del codice civile, pur riformato dalla legge del 1975, era intitolato non già ai diritti dei minori, bensì ai doveri dei genitori verso i figli: doveri consistenti nell’“obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Solo da pochissimo, le legge ha cominciato a parlare di diritti del minore e, con

1. M.T. Guerra Medici, *L'aria di città. Donne e diritti nella città medievale*, Esi, Napoli 1996; Id., *La cittadinanza difficile. Introduzione allo studio della condizione giuridica della donna in Europa*, Università di Camerino, San Severino Marche 2000. Su questa paradossale riduzione dei diritti delle donne provocata dall’affermazione della libertà del soggetto maschile e dall’insindacabilità e dall’invulnerabilità della sua sfera privata, rinvio ai miei *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari 2007, vol. II, § 14.16, pp. 234-239.

2. Fu il caso della bambina Mary Ellen, sottratta ai genitori a seguito di un giudizio promosso dalla Società per la protezione degli animali. L’episodio è riferito da E. Garcia Mendez, “Per una storia sociale del controllo penale dell’infanzia”, in *Dei delitti e delle pene*, 1992, 1, p. 11.

3. L’art. 319 del codice civile italiano del 1942 – che riproduceva sostanzialmente l’art. 222 del codice del 1865 e prima ancora gli artt. 375-382 del *code civil* francese del 1804 – stabiliva: “il padre che non riesce a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, collocarlo in un istituto di correzione, con l’autorizzazione del presidente del tribunale. L’autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi”.

la revisione delle norme in materia di filiazione, il nuovo art. 315-*bis* cod. civ. ha introdotto un elenco di diritti del figlio. Dottrina e giurisprudenza, infine, parlano di solito non tanto dei diritti dei minori, quanto piuttosto del loro interesse, sia pure qualificato come “superiore”. Ovviamente ai doveri dei genitori corrispondono, nella sintassi del diritto, i diritti dei figli minori. Ma non è irrilevante l'accento posto sui doveri dei genitori anziché sui diritti dei minori, come se questi fossero un mero riflesso di quelli e non viceversa.

Questa concezione paternalistica deve essere ribaltata. È quanto hanno fatto, ben più che la legislazione e la dottrina accademica, la giurisprudenza dei giudici minorili e la loro bella rivista, “Minorigiustizia”, entrambe informate ai principi della Costituzione repubblicana. Va anzitutto rifiutata, sulla base della Costituzione, la vecchia idea secondo cui l'infanzia apparterebbe al mondo “naturale” delle relazioni private, tendenzialmente sottratto alla regolazione giuridica e affidato alle spontanee dinamiche dei rapporti affettivi e tutori, siano essi familiari o extra-familiari. Al contrario va affermato, più che mai nel diritto minorile, il primato dei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti. Giacché tali diritti sono sempre le leggi del più debole, stipulate contro la legge del più forte che inevitabilmente prevale tutte le volte che essi manchino o siano ineffettivi. E i bambini, più di chiunque altro, sono i soggetti deboli per antonomasia, destinati a soccombere in quello stato di natura nel quale può consistere il loro mondo, se abbandonato alla sola logica della forza e dei poteri domestici. Questo vuol dire che i minori vanno assunti, ben prima che come oggetto di diritto, ossia di tutela e repressione, come soggetti di diritto e di diritti; e non solo di diritti patrimoniali – come sono quelli di cui si occupano le norme del codice civile, dedicate all'amministrazione tutoria dei beni, ai diritti successori del minore e simili – ma anche e soprattutto di diritti fondamentali. Si tratta di un mutamento di paradigma in senso costituzionale del diritto minorile – dalla tutela paternalistica e autoritaria alla garanzia dei diritti – che deve investire tutti i suoi settori: da quello delle adozioni e degli affidamenti a quello del lavoro e della repressione penale, fino a quello dell'istruzione e della formazione civile della personalità del minore.

2. I diritti fondamentali del minore come fondamento del diritto minorile

Questo mutamento di paradigma, teorico e normativo, del diritto minorile è suffragato dalla *Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo* approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991 e poi dalla *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo* votata a Strasburgo il 25 novembre 1996 e ratificata in Italia con la legge n. 77 del 20 marzo 2003. Sono due convenzioni che contengono un

lungo elenco di diritti: tutti i diritti umani della persona, esclusi i soli diritti di autonomia civile e politica connessi alla capacità d'agire e, inoltre, una lunga serie di diritti specificamente attribuiti ai fanciulli, inteso per "fanciullo" o "minore", dice l'art. 1 della Convenzione internazionale, "ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le leggi del suo Stato sia divenuto prima maggiorenne".

Perché è così importante ripensare e sviluppare l'intero diritto minorile sulla base dei diritti fondamentali del minore? E perché, e in che senso, questo ripensamento del diritto minorile sulla base dei diritti fondamentali costituzionalmente stabiliti ne comporta, sul piano teorico e pratico, un mutamento di paradigma? Per la profonda differenza che sussiste tra i diritti patrimoniali, alla cui tutela, come ho già accennato, sono quasi esclusivamente dedicati i titoli del codice civile sui minori, e i diritti fondamentali, che sono i diritti sui quali si fonda la dignità della persona. Ricordiamo il celebre passo kantiano nel quale vengono contrapposti "ciò che ha un prezzo", perché ha un "valore relativo" ed è perciò oggetto di diritti patrimoniali, e "ciò che non ammette equivalente" perché riguarda la dignità ed ha perciò un "valore intrinseco" e "assoluto": "ciò che ha un prezzo", cioè un valore patrimoniale, scrive Kant, "può essere sostituito con qualcosa d'altro a titolo equivalente; al contrario, ciò che è superiore a quel prezzo e che non ammette equivalente è ciò che ha una dignità... Ciò che permette che qualche cosa sia fine a se stesso (*Zweck an sich selbst*) non ha solo un valore relativo, e cioè un prezzo, ma ha un valore intrinseco, e cioè una dignità"⁴. E ciò che "possiede una dignità", aggiungerà Kant qualche anno dopo, altro non è che "l'uomo considerato come *persona*", il quale "è elevato al di sopra di ogni prezzo, perché come tale (*homo noumenon*) egli deve essere riguardato, non come un mezzo per raggiungere i fini degli altri e nemmeno i suoi propri, ma come un fine in sé: vale a dire egli possiede una *dignità* (un valore interiore assoluto), per mezzo della quale costringe al *rispetto* di se stesso tutte le altre creature ragionevoli del mondo"⁵. Ebbene, che cosa definisce e garantisce la dignità della persona? Sono precisamente i diritti fondamentali, i quali fondano il "rispetto", di cui parla Kant, della sua identità di persona.

2.1. *Il bambino come persona*

È dunque il rispetto del bambino come persona il primo fondamento di un diritto minorile ripensato alla luce dei diritti fondamentali. Il bambino, fin

4. I. Kant, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten* [1785], tr. it. *Fondazione della metafisica dei costumi*, Laterza, Roma-Bari 1997, 435, p. 103.

5. I. Kant, *Die Metaphysik der Sitten* [1797], tr. it. *La metafisica dei costumi*, a cura di G. Vidari, Laterza, Bari 1970, parte II, *Principi metafisici della dottrina della virtù*, § 11, p. 294.

dalla nascita, deve essere anzitutto concepito e rispettato come *persona*: “come un fine”, scrive Kant, e mai “come un semplice mezzo”, dato che “in ciò consiste la sua dignità o personalità”⁶. E non basta, a tal fine, la disciplina che ne è dettata dalle norme del diritto civile e del diritto penale con riferimento alla tutela dei suoi diritti patrimoniali e alla sua incapacità o ridotta capacità penale. Sono i diritti umani di tutti in quanto persone stabiliti dalla Costituzione repubblicana, oltre che dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 e da quella europea del 1996, che conferiscono al minore valore e dignità di persona.

Sotto questo aspetto vanno segnalati, in particolare, i diritti del minore previsti dagli artt. 12-14 della Convenzione internazionale del 1989: il diritto “di formarsi una propria opinione e di esprimerla liberamente” e di “ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere”; “il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione” che include perciò anche il diritto di libertà dalla religione, cioè l’immunità da costrizioni religiose pur se provenienti dalla sua stessa famiglia o cultura; il diritto, infine, “ad essere ascoltato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi”.

Sottolineo l’importanza di quest’ultimo diritto: il diritto dei bambini ad essere ascoltati nei procedimenti giudiziari⁷. Esso impone, soprattutto ai giudici minorili, una grande responsabilità. Il bambino che entra in contatto con un giudice ricorderà sempre questo incontro come un’esperienza di vita decisiva: ricorderà se quel giudice lo ha veramente ascoltato oppure ha opposto alle sue ragioni una sordità burocratica; ricorderà la sua umanità o la sua indifferenza, la sua equità o la sua arroganza, la sua gentilezza o la sua durezza. E questa esperienza segnerà profondamente il suo senso civico e il suo rapporto con le istituzioni e la legalità. Ma, soprattutto, è precisamente il rispetto di questo diritto ad essere ascoltato che equivale al rispetto del bambino e al suo riconoscimento come persona.

2.2. *I diritti sociali dei minori*

C’è poi un secondo fondamento del diritto minorile che proviene da altri due specifici diritti fondamentali del minore, riconosciuti anch’essi dalla Con-

6. Ivi, § 38, pp. 333-334.

7. Il medesimo diritto è previsto dagli artt. 3 e 6 della Convenzione europea di Strasburgo. Si vedano, su questo diritto all’ascolto del bambino, A.M. Dell’Antonio, *Ascoltare il minore*, Giuffrè, Milano 1990; E. Ceccarelli, “L’ascolto del bambino nei procedimenti civili”, in A. Pè, A. Ruggiu (a cura di), *Il giusto processo e la protezione del minore*, FrancoAngeli, Milano 2011, pp. 25-34; O. Lopes Pegna, “L’ascolto del bambino nel regolamento CE n. 2201/2003 relativo alla circolazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale”, ivi, pp. 35-44; B. Biancardi Moschella, “L’ascolto del minore: non solo per obbligo”, ivi, pp. 45-48.

venzione internazionale del 1989: il diritto ad essere accudito dai genitori e a non essere da essi separato, se non in caso di maltrattamenti (artt. 7 e 9), di cui è un corollario il diritto dei bambini immigrati alla “riunificazione della famiglia” (art. 10) e, per altro verso, i diritti sociali alla sussistenza e all’istruzione (artt. 24-36). Si tratta di due classi di diritti che, per quanto diverse, sono tra loro connesse e che, mi pare, possono riconoscersi sinteticamente nell’espressione “diritti della famiglia” contenuta nell’art. 29 della nostra Costituzione. Cosa vuol dire, infatti, “diritti della famiglia”? Escluso che la famiglia sia una sorta di macro-soggetto titolare esso stesso di diritti⁸, “diritti della famiglia” vuol dire in primo luogo diritti dei minori “alla famiglia” e, in secondo luogo, diritti dei membri della famiglia, primi tra tutti, di nuovo, i figli minori: da un lato, dunque, i diritti negativi di immunità contro la privazione della famiglia e, dall’altro, i diritti sociali alla sussistenza della famiglia della quale il minore fa parte.

Ebbene, dobbiamo riconoscere che questi diritti sono tutti vistosamente violati. Sono drammaticamente violati nei paesi poveri – soprattutto in Africa, ma anche in Asia e in America Latina – dove centinaia di milioni di bambini vivono nell’indigenza e nell’emarginazione, condannati alla fame e alla morte precoce per malattie non curate, costretti a lavori servili, esposti a violenze e a soprusi dalla società degli adulti. Il vuoto di diritto e di diritti, in quei paesi, si è così esteso, ben oltre le mura domestiche, alle strade delle grandi metropoli e ai luoghi clandestini del lavoro nero e della prostituzione, dove i bambini vengono abbandonati alle relazioni selvagge proprie dello stato di natura, vittime innocenti di un gigantesco crimine contro l’umanità del quale sono colpevoli non solo le classi dirigenti dei loro paesi, ma anche quelle dei paesi ricchi, che di quelle condizioni di miseria e disuguaglianza portano gran parte della responsabilità.

Ma quei diritti elementari e vitali sono violati anche in Italia. È stato calcolato che in Italia il 44% dei minori sono poveri; che 1.300.000 bambini vivono in condizioni di povertà relativa e 600.000 in condizioni di povertà assoluta. Di qui la violazione di tutti i loro diritti. Se poi un bambino viene sottratto ai suoi genitori perché in stato di bisogno, abbiamo una doppia violazione dei diritti della famiglia: la mancanza di specifiche provvidenze volte a garantire il diritto alla sussistenza e all’unità della famiglia e, conseguentemente, la lesione del diritto dei bambini a convivere con la loro famiglia. Per questo, ogni volta che un bambino viene sottratto alla famiglia e affidato a un istituto a causa delle condizioni di indigenza si ha un doppio fallimento dello stato costituzionale di diritto: la lesione dei diritti sociali alla sopravvivenza, la cui garanzia è sempre meno un fatto naturale e sempre più un fatto socia-

8. Si veda, in questo senso, P. Barcellona, voce “Famiglia (dir. civ.)”, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Giuffrè, Milano 1967, p. 782 sgg.; Id., “La famiglia come soggetto?”, in P. Zatti, G. Alpa, *Lecture di diritto civile*, Cedam, Padova 1990, p. 273 sgg.

le; la lesione del diritto di immunità a non essere privato della propria famiglia, che è un diritto fondamentale del minore, ben prima che dei genitori. E questa è una lesione gravissima, della cui gravità dovrebbero essere consapevoli soprattutto i giudici minorili, dato che essa incide profondamente sullo sviluppo morale, intellettuale e civile del bambino di cui parlano gli artt. 27 e 32 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Nella crescita del bambino, come ben sappiamo, è infatti essenziale il rapporto con i genitori, che non dovrebbe essere interrotto neppure dalla loro carcerazione. Si tratta forse dell'unico caso nel quale potremmo ben parlare di un diritto all'affetto.

2.3. Diritti fondamentali dei minori e inclusione sociale

C'è infine un terzo fondamento del diritto minorile che proviene dai diritti fondamentali. Esso consiste nel nesso strutturale tra diritti fondamentali, uguaglianza e inclusione. L'inclusione sociale, infatti, è sempre il frutto dell'uguaglianza, la quale altro non è che l'uguaglianza nei diritti fondamentali nei due sensi espressi dai due commi dell'art. 3 della nostra Costituzione: da un lato l'uguale valore associato a tutte le differenze – di sesso, di nazionalità, di religione, di condizioni economiche e sociali – che fanno di ciascuna persona un individuo da tutti differente e di ciascun individuo una persona uguale alle altre, e che sono garantite dai diritti di libertà; dall'altro il disvalore delle disuguaglianze economiche e materiali, dalle quali l'uguale valore delle differenze è di fatto lesa o peggio negata e che sono ridotte, se non rimosse, dalla garanzia dei diritti sociali.

Sono questi nessi tra inclusione, uguaglianza e diritti fondamentali che non dovremmo mai dimenticare quando parliamo di inclusione dei bambini poveri e socialmente emarginati e, in particolare, dei bambini immigrati. Giacché questi nessi non sono soltanto di carattere logico e concettuale, ma anche di carattere culturale. Razzismo, sessismo e classismo sono sempre, infatti, il riflesso perverso della disuguaglianza giuridica nei diritti. Sempre, la percezione degli altri come uguali è stata assecondata dalla loro uguaglianza nei diritti; laddove, inversamente, la mancanza o la discriminazione nei diritti ha sempre assecondato la percezione degli altri come inferiori naturalmente o socialmente perché inferiori giuridicamente.

Aggiungo che l'esclusione e la discriminazione sociale generate dall'inferiorità giuridica, quale è quella nella quale vivono gli immigrati soprattutto se clandestini, sono sempre fattori criminogeni. Giacché sempre le persone escluse dalla società civile sono esposte e disposte a farsi includere nelle società incivili costituite dalle organizzazioni criminali. E sempre le società incivili e criminali sono disposte ad includere e ad accogliere quanti sono esclusi dalla società civile. Per questo una politica razionale contro la criminalità dovrebbe allargare quanto più possibile la concessione della cittadinan-

za, quanto meno, come ha dichiarato il Presidente della Repubblica, ai bambini che sono figli di immigrati nati in Italia. Tanto quanto l'esclusione è criminogena, l'inclusione, in breve, è la prima condizione del senso di appartenenza a una comunità politica e perciò dell'accettazione del diritto e della formazione del senso civico.

3. Il diritto all'istruzione. Da bambini a cittadini

Il diritto fondamentale che più d'ogni altro opera come fattore di inclusione è naturalmente il diritto all'istruzione. È infatti dalla qualità dell'istruzione, quale fattore di sviluppo della personalità, che dipende la crescita dei bambini, cioè i percorsi intellettuali e culturali nella loro formazione come cittadini. Deve trattarsi, dice l'art. 29 della Convenzione sui diritti del fanciullo, di un'istruzione volta a “promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali e fisiche” e ad “inculcare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”. Ciò vuol dire che l'istruzione idonea alla formazione del cittadino deve consistere, essenzialmente, nell'educazione alla democrazia. E in che cosa consiste l'educazione dei bambini alla democrazia? Consiste, a me pare, nell'educarli a tre valori: all'uguaglianza, alla libertà e al rispetto dei beni comuni. Che sono valori niente affatto innati o naturali, bensì frutto dell'educazione civile e morale.

3.1. L'educazione all'uguaglianza

Il primo valore è quello dell'uguaglianza. C'è un passo molto bello di Montesquieu – il capo V del libro IV della prima parte di *De l'esprit des lois*, intitolato “Dell'educazione nel governo repubblicano” – che illustra il ruolo rivestito, in democrazia, dall'educazione all'uguaglianza: “È nel governo repubblicano”, egli scrive, “che è necessaria tutta la potenza dell'educazione”; giacché i governi dispotici si reggono sulla paura, mentre i governi repubblicani – le democrazie – si reggono sul senso civico e sulla “virtù politica”⁹; virtù che consiste, dice Montesquieu, nell’“amore delle leggi” e nella “continua preferenza dell'interesse pubblico al proprio”, fino a una possibile “rinuncia a se stessi” in favore del bene comune. “Questo amore”, prosegue Montesquieu, “è proprio specificamente delle democrazie”, nelle quali “il governo viene affidato ad ogni cittadino”¹⁰ e la sfera pubblica, cioè la cosa pubblica,

9. Ch. Montesquieu, *De l'Esprit des lois* (1748), tr. it. a cura di S. Cotta, *Lo spirito delle leggi*, Utet, Torino, 2^a ed. 1965, vol. I, lib. IV, capo V, p. 104.

10. Ivi, pp. 104-105.

è di ciascuno e di tutti. “Tutto dunque dipende”, egli afferma, “dal riuscire a stabilire questo amore nella repubblica, e l’educazione deve badare ad ispirarlo... Esiste un mezzo sicuro per infonderlo nei bambini, e cioè che anche i padri stessi lo provino... Il popolo nascente non degenera, ma solo si perde quando gli adulti sono già corrotti”¹¹. È l’esempio, insomma, il mezzo pedagogico più efficace.

Ma che cosa significa questo amore per la repubblica? “In una democrazia”, risponde Montesquieu, “l’amore per la repubblica non è altro che l’amore per la democrazia, che è l’amore per l’uguaglianza il quale, a sua volta, è amore per la frugalità. Siccome vi devono esistere felicità e vantaggi eguali per tutti, ciascuno, nelle democrazie, deve gustare i medesimi piaceri e nutrire le medesime speranze; cosa che solo una generale frugalità può dare”¹². Infatti, “le buone democrazie, con lo stabilire la frugalità domestica, hanno aperto la porta alle spese pubbliche, come avvenne ad Atene e a Roma”¹³. “Nella democrazia”, conclude perciò Montesquieu, “l’uguaglianza reale è l’anima dello Stato... Basta stabilire un censo che fissi o riduca le differenze a un certo livello; dopo di che compito di leggi particolari sarà lo spianare, per intenderci, le ineguaglianze, mediante i pesi che impongono ai ricchi ed il sollievo che accordano ai poveri”¹⁴. È straordinario che più di 260 anni fa un aristocratico come Montesquieu parlasse di “égalité réelle” come dell’“âme dell’Etat” e pensasse alla spesa pubblica, finanziata dal fisco, come a un connotato indispensabile della democrazia.

Insomma, educare alla democrazia significa educare all’uguaglianza: intesa l’uguaglianza, essenzialmente, come uguaglianza nei diritti fondamentali. Ed educare all’uguaglianza vuol dire soprattutto due cose, entrambe fondamentali nell’insegnamento scolastico e tanto più possibili e necessarie allorquando l’insegnamento avviene nella scuola pubblica, configurabile come il luogo per antonomasia della socializzazione informata all’uguaglianza.

La prima è l’educazione al rifiuto e alla critica delle discriminazioni e dei privilegi: delle discriminazioni degli altri e dei privilegi per se stessi. Discriminazioni e privilegi, per l’interazione che sempre sussiste tra diritto e senso comune, generano infatti il senso della disuguaglianza. Pensiamo al contatto quotidiano nella scuola, soprattutto se pubblica, tra bambini italiani e bambini stranieri, questi ultimi di solito non dotati della cittadinanza. Questa differenza di status, se non viene criticata e contestata nell’insegnamento, è profondamente diseducativa, dato che genera l’idea che l’inferiorità e la disuguaglianza giuridica corrispondano a un’inferiorità e a una disuguaglianza naturale; che l’esclusione dai diritti equivalga e giustifichi l’esclusione sociale. È sempre stato così. Pensiamo a quanto hanno pesato, nel generare il senso

11. Ivi, p. 105.

12. Ivi, lib. V, cap. III, p. 116.

13. Ivi, p. 117.

14. Ivi, cap. V, p. 121.

della disuguaglianza, le disuguaglianze nei diritti politici che in passato hanno discriminato le donne o i nullatenenti: quelle discriminazioni giuridiche valevano ad avallare e a radicare nel senso comune l'idea dell'inferiorità naturale delle persone discriminate – le donne e i poveri – e, al tempo stesso, per una sorta di legittimazione incrociata, venivano, da quel medesimo senso comune, a loro volta legittimate e giustificate.

Non meno diseducativi sono d'altro canto i privilegi – l'eccessiva ricchezza, i piccoli e i grandi lussi, tanto più gravi quanto più evidenti e ostentati – che rappresentano il principale fattore di corruzione dei giovani. C'è un passo assai efficace di Emmanuel-Joseph Sieyès, che voglio qui ricordare: il *Saggio contro i privilegi*, “tutti ingiusti ed odiosi”¹⁵ i quali, scrive Sieyès, provocano sempre nei privilegiati un senso di “distinzione dai” concittadini e

una vanità ostile verso gli uomini, la cui eguaglianza [rispetto a loro li] ferisce... Quando a un cittadino è conferito un privilegio, si fa strada nel suo animo un interesse particolare che lo rende sordo alle sollecitazioni dell'interesse comune... Nasce allora in lui come un bisogno di primeggiare sugli altri, un desiderio insaziabile di dominio, purtroppo insito nella natura umana, che costituisce un vero morbo antisociale: sono prevedibili i danni che tale desiderio, già per sua essenza nocivo, produce quando l'opinione e la legge gli accordano il loro potente appoggio¹⁶.

C'è poi un secondo significato dell'educazione all'uguaglianza: è l'educazione alla critica e alla lotta contro le disuguaglianze. L'“uguaglianza” infatti, mentre non si oppone alle “differenze”, delle quali implica al contrario l'uguale valorizzazione come elementi dell'identità personale di ciascuno, si contrappone alle “disuguaglianze” di tipo economico e sociale, generate dalle eccessive disparità nei diritti patrimoniali, dei quali ciascuno è titolare in maniera esclusiva e diversa da tutti gli altri. In entrambi i significati l'uguaglianza non è un fatto ma una norma e un valore. Di fatto, ciascuno di noi è da tutti gli altri differente quanto all'identità personale e disuguale nelle condizioni economiche e materiali. Ma è proprio per questo che viene pattuita e stabilita l'uguaglianza: onde tutelare le differenze, e rimuovere o quanto meno ridurre le disuguaglianze.

Si capisce, su questa base, il nesso che per il tramite dei diritti fondamentali lega le differenze all'uguaglianza e le oppone alle disuguaglianze. Le une sono tutelate e valorizzate, contro discriminazioni o privilegi, dall'*uguaglianza formale nei diritti fondamentali di libertà e di immunità*; le altre sono, se

15. E.J. Sieyès, *Essai sur les privilèges* (1789), tr. it. “Saggio sui privilegi”, in *Che cosa è il terzo stato?*, a cura di U. Cerroni, Editori Riuniti, Roma 1992, p. 98.

16. Ivi, pp. 103-106: “Sì, i privilegiati ritengono di appartenere ad un'altra specie umana...: quando essi si trovano in presenza di un uomo del popolo non provano quasi sempre, tranne che costui sia venuto a chiedere la loro protezione, un senso involontario di repulsione che si manifesta, al minimo pretesto, con parole dure o con un atteggiamento di disprezzo?”

non rimosse, almeno ridotte o compensate da quei livelli minimi di *uguaglianza materiale* (o *sostanziale*) che provengono dalla soddisfazione dei *diritti fondamentali sociali*. In entrambi i casi l'uguaglianza è connessa ai diritti fondamentali: a quelli individuali di libertà in quanto diritti all'uguale rispetto e affermazione delle "differenze"; a quelli sociali in quanto diritti alla riduzione delle "disuguaglianze"¹⁷. Il principio di uguaglianza è insomma un principio complesso, che impone la tutela delle differenze, per il tramite dei diritti individuali e dei connessi spazi di *libertà*, e la riduzione delle disuguaglianze eccessive e intollerabili, per il tramite dei diritti sociali e delle connesse relazioni di *solidarietà*. È in questo modo che l'uguaglianza si configura come il termine che accomuna e connette gli altri due classici principi – la libertà e la fratellanza – proclamati dalla Rivoluzione francese.

3.2. *L'educazione alla libertà*

Il secondo valore fondamentale nella formazione del minore come cittadino è la libertà. In proposito è utile distinguere, a mio parere, due significati di libertà, l'uno affidato alle garanzie giuridiche, l'altro affidato all'educazione e alla cultura: la libertà giuridica e la libertà morale, intesa la prima come *possibilità* e la seconda come *capacità* di autodeterminarsi. È questa seconda libertà, la libertà morale quale capacità e volontà di costruire il proprio futuro, che è il frutto dell'educazione; e il suo apprendimento è tanto più importante perché, allorquando assume una dimensione collettiva, tale libertà equivale, quale autodeterminazione politica, alla capacità e alla volontà di costruire la democrazia. Ricordo una frase bellissima di Vittorio Foa che esprime in maniera icastica questa concezione della libertà morale. Rispondendo in una intervista alla domanda su che cosa avessero significato per lui otto anni di privazione della libertà nelle prigioni fasciste, rispose: "No, guardi, noi detenuti politici eravamo in quegli anni le sole persone libere, o quanto meno le persone più libere che vivevano in Italia". E a un'altra richiesta, con cui gli si chiedeva di iscriversi a un'Associazione dei perseguitati dal fascismo rispose: "Ma io non sono stato perseguitato dal fascismo, io ho perseguitato il fascismo".

Ebbene, la libertà richiede entrambe queste condizioni: la *possibilità* e, insieme, la *capacità* dell'autodeterminazione. La prima condizione – la *possibilità* di autodeterminarsi – è di carattere giuridico e istituzionale: è assicurata

17. Rinvio, sul carattere normativo del principio di uguaglianza, il quale, dai fatti, può essere violato ma non smentito come invece ritengono quanti lo criticano come ideologico, ai miei "La differenza sessuale e le garanzie dell'uguaglianza", in *Democrazia e diritto*, 1993, 2, pp. 49-73, e a "Il significato del principio di uguaglianza", *ivi*, 1994, n. 2-3, pp. 475-488. Cfr. inoltre *Principia iuris*, cit., vol. I, §§ 11.12-11.14, pp. 785-801 e vol. II, § 13.10-13.12, pp. 50-66.

dalle garanzie giuridiche dei diritti di libertà ed anche di tutti quegli altri diritti che, dell'esercizio delle libertà, formano le pre-condizioni, come i diritti alla salute, all'istruzione e alla sussistenza. La seconda condizione – la *capacità* dell'autodeterminazione – è di carattere morale e politico: è affidata alla responsabilità individuale, al senso civico, all'impegno civile e politico. L'una può darsi senza l'altra: possono esistere le garanzie giuridiche delle libertà e tuttavia le libertà di autodeterminarsi possono venir meno per la passivizzazione, il servilismo e l'abdicazione morale; e possiamo conservare la nostra autodeterminazione anche allorquando vengono meno le libertà giuridiche, come lo stesso Vittorio Foa testimoniò negli anni del carcere, allorquando, diceva, quanti erano detenuti nelle prigioni fasciste erano le persone più libere che vivevano in Italia.

Insomma, le libertà individuali e collettive, e quindi la democrazia politica, consistono in entrambe le cose. Tanto che possiamo definire la *libertà politica* su cui si fonda la democrazia come la loro congiunzione: della *libertà giuridica* e della *libertà morale*, l'una come *possibilità*, assicurata dalle garanzie normative e istituzionali, l'altra come *capacità*, assicurata dall'impegno civile di ciascuno come individuo e dell'intera società nel suo insieme di essere artefici della costruzione del proprio futuro. Possibilità e capacità, libertà istituzionali ed effettività del loro esercizio, d'altro canto, a lungo andare si sorreggono a vicenda. In Italia, per esempio, abbiamo la libertà giuridica, ma molti, troppi, hanno perso la libertà morale, e questo mette a rischio, con la libertà politica, anche quella giuridica¹⁸.

18. La migliore definizione della libertà morale è forse quella formulata da Kant, che nel saggio del 1784, "Risposta alla domanda: che cosa è l'illuminismo", in *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, tr. it. di G. Vidari, a cura di N. Bobbio, L. Firpo, V. Mathieu, Utet, Torino 1965, pp. 141-143, la identificò con la libertà "di fare pubblico uso della propria ragione in tutti i campi", la quale viene meno solo con la perdita "della stima razionale del proprio valore e della vocazione a pensare da sé". È in questa paura e in questa "minorità", consistenti nell'"incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro", in questa "pigritia" e in questa "viltà" per cui "tanta parte degli uomini... rimangono per l'intera vita minorenni" che Kant identificò, con straordinaria attualità, la principale minaccia per la libertà: "è così comodo essere minorenni!... Non ho bisogno di pensare, purché possa solo pagare: altri si assumeranno per me questa noiosa occupazione". E provvederanno, questi "tutori che si sono assunti con tanta benevolenza l'alta sorveglianza sopra i loro simili minorenni", a "persuadere la grande maggioranza degli uomini che il passaggio allo stato di maggiorità è difficile e anche pericoloso... Dopo averli in un primo tempo istupiditi come fossero animali domestici ed avere con ogni cura impedito che queste pacifiche creature osassero muovere un passo fuori dalla carrozzella da bambini in cui li hanno imprigionati, in un secondo tempo mostrano ad essi il pericolo che li minaccia qualora cercassero di camminare da soli".

3.3. *L'educazione al rispetto dei beni comuni*

C'è infine un ultimo aspetto, connesso a quelli finora illustrati, dell'educazione alla democrazia. Educazione alla democrazia è anche educazione al rispetto e alla valorizzazione dei beni pubblici e dei beni comuni. Che cosa sono i beni pubblici? Sono i beni di tutti, perché appartenenti alla sfera pubblica: quelli che i romani chiamavano *extra commercium*, cioè sottratti al mercato, indisponibili e inalienabili perché comuni o di tutti. E che cosa sono i beni comuni? Sono i beni ai quali tutti hanno il diritto di accedere: l'acqua, l'aria, l'ambiente, parimenti inappropriabili e indisponibili, che occorre preservare contro le aggressioni private, gli inquinamenti, le appropriazioni, le devastazioni.

L'educazione alla democrazia richiede perciò la riflessione critica, fin dal primo apprendimento dell'infanzia, sul significato corrente di proprietà e di ricchezza. Occorre far comprendere che "proprietà" e "ricchezza" non sono solo la proprietà privata e la ricchezza individuale. Sono ancor più la proprietà pubblica e la ricchezza collettiva. Occorre mostrare, nell'insegnamento, che il nostro benessere – di tutti e di ciascuno – dipende non solo, e direi non tanto, dalle nostre ricchezze personali, quanto piuttosto dalla ricchezza pubblica: dalla qualità delle scuole e degli ospedali, dalla tutela del paesaggio e delle bellezze artistiche e naturali, dal funzionamento dei servizi pubblici. È poca cosa la bellezza e la ricchezza delle nostre case se si accompagna allo squalore e alla non vivibilità delle nostre città. Ed è il frutto di un abbaglio ideologico l'idea che la distruzione dell'ambiente naturale – delle foreste, delle spiagge e delle bellezze naturali – per favorire speculazioni edilizie e appropriazioni private accresca, e al contrario non distrugga, le nostre ricchezze.

Sono soprattutto questi insegnamenti – la titolarità dei diritti fondamentali quale base dell'uguaglianza e della dignità delle persone, la costruzione della democrazia mediante l'esercizio delle libertà e le garanzie dell'istruzione, il rispetto dei beni pubblici e comuni – che sono alla base, a me pare, della formazione dei minori e che consentono loro di diventare adulti e cittadini.